

N. R.G. 2793/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2793/2011 promossa da:

CONSUMATORI ASSOCIATI ITALIANI (C.F. 01100000987), con il patrocinio dell'avv. **GIULIO FERRARI**, dell'avv. **VALERIA RICCIONE** e dell'avv. **CARLO ANTONIO GEMELLI**, elettivamente domiciliata in VIA **ACQUA FREDDA** 1 48018 FAENZA presso il difensore avv. **GIULIO FERRARI**

ITALIAPOST - SPA (C.F. 01100000987), con il patrocinio dell'avv. **GIULIO FERRARI**, dell'avv. **VALERIA RICCIONE** e dell'avv. **CARLO ANTONIO GEMELLI**, elettivamente domiciliato in VIA **ACQUA FREDDA** 1 48018 FAENZA presso il difensore avv. **GIULIO FERRARI**

ITALIAPOST - SPA (C.F. 01100000987), con il patrocinio dell'avv. **GIULIO FERRARI**, dell'avv. **VALERIA RICCIONE** e dell'avv. **CARLO ANTONIO GEMELLI**, elettivamente domiciliata in VIA **ACQUA FREDDA** 1 48018 FAENZA presso il difensore avv. **GIULIO FERRARI**

ATTORI

contro



S.P.A. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ,
, elettivamente domiciliata in VIA RAVENNA
presso il difensore avv.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni

MOTIVI DELLA DECISIONE

s.p.a. ha ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 691/11, emesso in data 3/6/2011 e depositato il 4/6/2011, provvisoriamente esecutivo, con il quale è stato intimato a , quale debitrice principale, a , quali fideiussori, il pagamento della somma di € 200.319,72, di cui € 42.211,24 quale saldo negativo al 25/5/2011 del finanziamento chirografario n. 3560506 di iniziali € 70.000,00, ed € 158.108,48 quale saldo negativo al 25/5/2011 del conto corrente affidato n. 2534/2607596, oltre agli interessi moratori contrattualmente previsti.

Avverso tale provvedimento monitorio i tre ingiunti hanno proposto rituale opposizione, lamentando:

- la carenza di idonea prova scritta del credito azionato in via monitoria;
- l'indebita applicazione da parte della banca, sul predetto conto corrente e sul conto anticipi n. 37198537, di interessi ultralegali, anatocistici (capitalizzazione trimestrale degli interessi) e usurari, nonché di commissioni di massimo scoperto;
- l'inefficacia – derivante da comportamenti della banca contrari al principio di buona fede – della fideiussione *omnibus* prestata da
- l'illegittimità dell'avvenuta segnalazione alla Centrale Rischii presso la Banca d'Italia;



- l'illegittimità del mutuo chirografario n. 3560506 del 26/11/2007 per difetto di causa.

La società _____ ha contestualmente proposto domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse dalla banca, quantificate in € 241.824,88.

La causa è stata istruita mediante l'espletamento di apposita C.T.U. contabile.

All'esito dell'espletata istruttoria, esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.

- Non sussiste l'eccepita carenza di prova scritta: il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di idonea certificazione di veridicità, liquidità e conformità *ex art. 50 del D. Lgs. n. 385/1993*, con elenco dei movimenti del conto corrente dal 31/3/2010 al 31/3/2011 (docc. 2, 4 e 5 allegati al ricorso per ingiunzione), non essendo necessaria in sede monitoria la produzione di tutti gli estratti conto dall'inizio alla fine del rapporto di apertura di credito in conto corrente¹.

- Il rapporto di conto corrente n. 2534/2607596 è iniziato prima dell'1/1/1993 (sono stati però recuperati dal C.T.U. gli estratti conto solo a partire da tale data), ma il primo contratto rinvenuto è datato 16/5/1995.

Conseguentemente il C.T.U. ha provveduto ad applicare il tasso legale dall'1/1/1993 al 16/5/1995, e da quest'ultima data in poi ha applicato i tassi convenzionali.

- Il C.T.U. ha poi applicato la capitalizzazione trimestrale di interessi e competenze solo a partire dall'1/7/2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR 9/2/2000, alla quale la banca si è adeguata con il contratto di rinegoziazione datato 25/5/2000, prodotto dalla convenuta opposta come doc. 22), mentre ha eliminato completamente la capitalizzazione per il periodo dall'1/1/1993 al 30/6/2000, durante il quale la banca

¹ In questo senso v. App. Milano 4/4/2003, secondo la quale "in tema di prova del credito azionato da una banca mediante ricorso per decreto ingiuntivo, l'art. 50 d. lgs. n. 385 del 1993 non richiede, stando al suo tenore letterale, la specificazione analitica di tutte le operazioni succedutesi sul conto durante l'intero arco del rapporto, giacché trattasi di norma improntata ad esigenze di semplificazione e agevolazione probatoria che risultano soddisfatte dalla mera esposizione del saldo finale, pur sempre portato da un "estratto conto", per di più virtualmente ma efficacemente suffragata, per effetto della certificazione del dirigente, da tutte le scritturazioni dell'istituto relative al rapporto"; nello stesso senso v. anche Cass. 2/8/2013 n. 18541, secondo la quale nella fase monitoria "è possibile produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB".



aveva applicato una capitalizzazione differente per gli interessi attivi (annuale) e per quelli passivi (trimestrale).

Va ricordato che l'anatocismo è consentito quando il rapporto di conto corrente è sorto ed ha iniziato ad operare in epoca successiva all'entrata in vigore della delibera CICR 9/2/2000, e nel relativo contratto è previsto che il criterio di liquidazione degli interessi è quello con capitalizzazione trimestrale in dare e in avere, cioè a favore ed a carico del correntista².

- Il C.T.U. ha inoltre rilevato la mancata pattuizione delle commissioni di massimo scoperto fino al contratto rinvenuto del 28/4/2004, e ha pertanto ritenuto di non considerarle fino a tale data, precisando che per il periodo dall'1/1/1993 al 28/4/2004 dette commissioni ammontavano a € 912,06.

- Il C.T.U. ha proceduto anche a verificare, per il periodo dall'entrata in vigore della L. n. 106/1996 fino alla data di passaggio del conto corrente a sofferenza (30/6/2011), se il TEG applicato al conto medesimo abbia o meno superato il tasso di usura.

Tale verifica è stata effettuata sia sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi medi tempo per tempo vigenti, sia sulla base delle nuove modalità di calcolo dei tassi soglia *ex art. 8 del D.L. n. 70/2011*.

L'esito della verifica è stato negativo con entrambe le metodologie di calcolo applicate.

- Il C.T.U. ha altresì rilevato che *“non risultano esserci stati versamenti effettuati dal correntista che vanno a coprire lo scoperto eccedente i limiti di affidamento”* (pag. 25 della relazione peritale), ed ha ribadito tale conclusione rispondendo nei seguenti termini alle osservazioni del C.T. della banca (che evidenziavano addebiti di competenze effettuati nel 1°, 3° e 4° trimestre del 1996 in presenza di un presunto saldo a debito oltre i limiti dell'affidamento concesso, pari a £ 230.000.000): *“In nessuno dei trimestri*

² L'art. 120, comma 2, del D. Lgs. n. 385/93 (introdotto dall'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 342/99) dispone che *“il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”*, e la delibera CICR del 9/2/2000 stabilisce che *“nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”*.



presi in considerazione si sono realizzati interessi extra-fido, pertanto non vi sono versamenti effettuati dal correntista che vanno a coprire lo scoperto eccedente i limiti dell'affidamento e non ci sono mai rimesse solutorie ma solamente ripristinatorie” (pag. 57 della relazione peritale).

Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca con riferimento al diritto della correntista alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente prima del 25/5/2000, dovendo trovare applicazione il principio per cui *“se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”* (Cass. S.U. 2/12/2010 n. 24418).

A nulla rileva, ai fini della decorrenza della prescrizione, la rinegoziazione dell'originario contratto di conto corrente, avvenuta con la stipulazione di un nuovo contratto in data 25/5/2000.

Come evidenziato dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra citata, *“un versamento eseguito dal cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito non ha né lo scopo né l'effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto né esigibile), bensì quello di riespandere la misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista. Non è, dunque, un pagamento, perché non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista; e la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin li computati si traduce in un'indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento,*



ma non nel pagamento anticipato di interessi. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto".

Orbene, nel caso in esame la rinegoziazione del contratto di conto corrente non ha affatto comportato la conclusione del rapporto di apertura di credito, e tanto meno la richiesta della banca di restituzione del saldo finale, essendo pacifico che la società ha continuato a beneficiare della linea di credito concessale anche dopo il 25/5/2000.

- Il ricalcolo del saldo del conto corrente è stato effettuato con azzeramento del saldo all'1/1/1993 (pag. 25 della relazione peritale), non essendo state rinvenute operazioni effettuate prima di tale data.

Il risultato di tale ricalcolo, eseguito con i criteri sopra indicati, è stato il seguente: saldo a favore della società pari a € 61.223,87.

- Analogo ricalcolo è stato effettuato dal C.T.U. relativamente al saldo del conto anticipi n. 37198537, aperto in data 3/12/1998 a nome della società e chiuso il 28/12/2004, per il quale non è stato necessario azzerare il saldo, essendo stati rinvenuti tutti gli estratti conto per l'intera durata del rapporto.

Nel fascicolo di parte opponente è presente copia del contratto di apertura di detto conto, datato 17/11/1998, con l'indicazione del solo tasso creditore.

Il risultato del ricalcolo, in questo caso eseguito applicando i tassi sostitutivi *ex art. 117* del TUB per le operazioni passive³ ed il tasso convenzionale per le operazioni attive, è stato il seguente: saldo a favore della società pari a € 1.820,55.

³ V. Trib. Torino 06 ottobre 2009, secondo la quale *"in caso di nullità per indeterminatezza della clausola avente ad oggetto la corresponsione da parte del correntista di interessi ultralegali, il ricalcolo dei rapporti dare-avere tra banca e cliente deve essere effettuato utilizzando l'interesse legale sino alla data di entrata in vigore del TUB e, per il periodo successivo, impiegando il criterio fornito dall'art. 117 TUB e cioè applicazione del tasso minimo dei Buoni ordinari del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti"*.

Lo stesso principio deve ritenersi applicabile quando non esista una clausola che prevede interessi ultralegali, purché esista un valido contratto di conto corrente.



- Il Tribunale ritiene di dover fare proprie le conclusioni peritali sopra esposte, che appaiono sorrette da congrua ed esauriente motivazione, nonché da convincenti risposte alle osservazioni critiche dei C.T. di parte.
- Del tutto infondata appare l'eccezione di inefficacia della fideiussione *omnibus* prestata in data 15/10/2007 da [redacted], non essendo emersi comportamenti della banca che possano comportare, in quanto contrari al canone di buona fede, la liberazione dei garanti a norma dell'art. 1956 c.c.
- Non merita accoglimento, per la sua totale genericità ed apoditticità, la doglianza relativa alla segnalazione degli oppositori alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
- Va disattesa, infine, l'eccezione di illegittimità del mutuo chirografario n. 3560506 del 26/11/2007 per difetto di causa: il fatto che detto finanziamento sia stato erogato al fine di ripianare le passività contabilizzate dalla convenuta sui predetti conti, come sostengono gli oppositori, non attiene alla causa del contratto *de quo*, ma solo ai motivi dello stesso, che deve quindi in ogni caso ritenersi valido.
- L'opposizione al decreto ingiuntivo e la contestuale domanda riconvenzionale vanno pertanto accolte nei limiti sopra indicati.

La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che [redacted] C. s.n.c., Graglia Francesco e Costamagna Marilena sono tenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Unicredit s.p.a. della somma di € 42.211,24, oltre a interessi come da decreto ingiuntivo;
- 2) in parziale accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, dichiara Unicredit s.p.a. tenuta al pagamento in favore di [redacted] s.n.c. della somma di € 63.044,42, oltre agli interessi legali dall'indebita riscossione al saldo;



3) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ponendo in via definitiva a carico di entrambe le parti, in uguale misura, il compenso già liquidato al C.T.U.

Così deciso in Ravenna, il giorno 30/6/2015.

Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)